



STATUTO

PREMESSA

Lo Statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni del sindacato; ogni azione, ogni atto a qualsiasi livello va compiuto nel suo rispetto, perché in esso è contenuta la volontà del Congresso e quindi di tutti gli associati.

Lo Statuto è comprensivo del Regolamento Interno che ne costituisce parte integrante.

TITOLO I

Denominazione, sede, finalità, indipendenza e adesioni

Art 1 - Denominazione e sede

La FAST FerroVie, già FAST Ferrovie e prima ancora Sindacato SMA, si pone come rappresentanza sindacale di tutto il personale del Trasporto Ferroviario, del Trasporto Pubblico Locale e dei Servizi in Appalto a tale trasporto correlati; indipendentemente dalle loro opinioni politiche, di fede religiosa e convinzioni ideologiche.

La sede sociale nazionale della FAST FerroVie è sita in Roma.

Art. 2 - Indipendenza e autonomia

La FAST FerroVie è un'organizzazione autonoma, libera, democratica che si rapporta con lealtà, nei confronti delle istituzioni che amministrano la vita politica e sociale, con un proprio giudizio scevro da ogni condizionamento ideologico esterno al sindacato.

La FAST FerroVie si richiama ai principi di democrazia e libertà della Costituzione repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, nonché ai principi sanciti nella carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea.

Afferma la sua democraticità anche con l'impegno nel sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Le sedi sindacali non possono coabitare con le sedi di partito o di movimenti o di associazioni con fini politico-partitici.

Art 3 - Finalità

La FAST FerroVie si prefigge, nella sua azione politica-rivendicativa:

- Di affermare e tutelare gli interessi sociali, professionali ed economici dei propri associati nel rispetto dei valori morali e della dignità della persona;
- Di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro.

Art 4 - Adesioni

La FAST FerroVie confluisce nella "Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti" denominata FAST e aderisce ed è riconosciuta dall'associazione Europea, aderente alla CESI, denominata "Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas" (Ale), ai cui consessi partecipa con propri rappresentanti.

TITOLO II

Soci, diritti e doveri

Art 5 - Soci

Sono soci, subordinatamente al versamento delle quote sociali tutti gli iscritti in attività di servizio o che al termine della stessa siano in attesa del percepimento della pensione o di un nuovo inserimento produttivo, appartenenti alle categorie dei Ferrovieri e degli Autoferrotranvieri (compresi gli internavigatori del trasporto pubblico locale e delle autolinee in concessione), nonché i dipendenti di imprese operanti nel campo degli Appalti-Servizi che assumano a riferimento il CCNL della mobilità o dei suddetti settori, come pure i dipendenti di imprese operanti in ambiti collaterali alle due tipologie di trasporto.

Art 6 - Diritti

Ogni socio ha il diritto di:

- a) Partecipare alle assemblee;
- b) Essere elettore attivo per le cariche sociali mentre, per ricoprire le stesse, è eleggibile solo dopo aver maturato almeno 6 mesi continuativi di anzianità d'iscrizione al sindacato;
- c) Essere assistito nelle questioni di carattere sindacale comprese quelle di natura legale, sempre che instauratesi a seguito di comportamenti individuali espressamente e specificatamente autorizzati dagli organismi centrali della FAST FerroVie.

Art 7 - Doveri

Ogni socio ha il dovere di:

- a) Contribuire alla promozione del sindacato;
- b) Osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché i deliberati degli organismi centrali e periferici del sindacato;

Art 8 - Cessazione della qualità di socio

La cessazione della qualità di socio avviene per:

- a) Termine della trattenuta a ruolo della quota associativa;
- b) Mancato versamento della quota associativa, in caso di contribuzione diretta;
- c) Espulsione deliberata dagli organismi competenti;
- d) Disconoscimento dello statuto.

TITOLO III

Disciplina interna

Art 9 - Organismi preposti all'amministrazione della disciplina

Gli organismi preposti all'amministrazione della disciplina sono:

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri FAST;
- La Segreteria Nazionale;
- La Direzione Operativa ;
- Il Congresso Nazionale.

Art 10 - Norme generali

La disciplina è regolata in ogni caso su due gradi di giudizio.

Sulle sanzioni disciplinari dei soci delibera il Collegio Nazionale dei Probiviri FAST; avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso, su richiesta dei sanzionati o della parte avversa, alla Direzione Operativa che delibera a maggioranza nella prima riunione utile.

Art 11 - Sospensione cautelativa

La sospensione cautelativa dalle cariche/incarichi sociali può essere applicata dalla Segreteria Nazionale nei casi in cui il socio sia sottoposto ad accertamenti disciplinari per la presunzione di aver compiuto consapevolmente una o più azioni o comportamenti che abbiano arrecato un acclarato danno all'immagine, al prestigio o all'affidabilità della FAST FerroVie e/o un danno materiale al sindacato o a uno o più soci.

Art 12 - Disconoscimento dello statuto

Il socio o i soci che si rivolgano, senza una specifica liberatoria emanata dalla Direzione Operativa Nazionale, ad organismi esterni al sindacato (avvocato, magistratura, altri enti, altre organizzazioni sindacali compresa la confederazione) per questioni statutarie, salvo questioni penali prima che gli organismi preposti all'amministrazione della disciplina si siano espressi in maniera definitiva, cessano automaticamente e contestualmente dalla qualità di socio.

È compito della Segreteria Nazionale comunicare, all'interessato/i e alla Segreteria Regionale sotto la cui egida egli ricade, la cessazione da socio.

TITOLO IV

Democrazia interna

Art 13 - Elezioni alle cariche sociali

Il sindacato assicura la democrazia interna attraverso elezioni alle cariche sociali a maggioranza relativa con voto diretto e segreto.

Solo con il consenso unanime dell'assemblea, è ammessa l'elezione tramite voto palese o per acclamazione.

Per assicurare un'adeguata presenza di genere La FAST FerroVie garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nelle candidature alle cariche e agli incarichi del sindacato.

Art 14 - Eleggibilità

Solo i soci possono essere candidati ed eletti a ricoprire le cariche sociali ad eccezione di quelli che ricoprono cariche elettive afferenti a liste civiche, organizzazioni, partiti o movimenti politici o che aderiscono anche ad altre organizzazioni, movimenti o associazioni sindacali, sempre che non abbiano già formalizzato la disdetta a quest'ultime.

In caso di parità di voti viene eletto il socio più anziano nell'appartenenza al sindacato.

Art 15 - Durata e decadenza degli organismi

Le cariche della FAST FerroVie sono elettive e hanno una durata di quattro anni.

Quelle di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale decadono all'apertura dei rispettivi congressi, quelle degli altri Componenti delle diverse Segreterie, che vanno rinnovate nei cinquanta giorni successivi al Congresso Nazionale, decadono all'apertura dei Direttivi deputati alla loro elezione.

TITOLO V

Organismi del sindacato

16 - Organismi centrali e territoriali

Sono organismi centrali:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Direttivo Nazionale;
- c) La Direzione Operativa Nazionale;
- d) La Segreteria Nazionale;

Sono organismi territoriali:

- e) Il Congresso Regionale;
- f) Il Direttivo Regionale;
- g) La Segreteria Regionale;
- h) Il Congresso Provinciale;
- i) La Segreteria Provinciale;
- j) La Segreteria Sezionale.

TITOLO VI

Organismi centrali

Art 17 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo Organismo istituzionale del sindacato.

Esso si riunisce ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Nazionale è di competenza del Direttivo Nazionale e avviene secondo i tempi fissati dalle norme del Regolamento Interno.

La convocazione del Congresso Straordinario Nazionale avviene:

1. Con delibera approvata dai due terzi dei componenti del Direttivo Nazionale aventi diritto al voto;
2. Su formale richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei soci, avviata mediante un'istanza all'uopo trasmessa alla Segreteria Nazionale. Sarà cura e responsabilità dei Segretari Regionali, sotto la cui giurisdizione i soci richiedenti gravano, la garanzia dell'autenticità delle firme in calce ai suddetti documenti.

Nel caso di convocazione del Congresso Straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art.15 del presente statuto, a meno che essa non sia posta all'ordine del giorno dello stesso Congresso.

Art 18 - Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso i Delegati e i componenti del Direttivo Nazionale uscente. Quest'ultimi con voto uno non delegabile.

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è ripartito territorialmente in proporzione di uno ogni quaranta o frazione di quaranta degli iscritti nella regione.

Ogni componente del Congresso può essere in possesso di una sola delega; nello specifico, i delegati voto quaranta di una sola delega oltre la propria.

Art 19 - Svolgimento e compiti del Congresso Nazionale

L'apertura formale del Congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci.

Le delibere sono valide se sono presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Nazionale uscente che, acquisiti gli atti della commissione verifica poteri, provvede all'elezione del Presidente del Congresso, il quale cura l'elezione del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante ed è il responsabile dei lavori congressuali, di cui curerà la gestione.

Il Congresso Nazionale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
- b) Delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica e organizzativa del sindacato;
- c) Analizza l'operato della Segreteria, della Direzione Operativa Nazionale e del Direttivo Nazionale uscenti;
- d) Approva, con delibera assunta dai 2/3 dei voti grazie ai quali è stata sancita l'apertura dei lavori, le eventuali modifiche statutarie proposte dal Direttivo Nazionale che lo ha convocato;
- e) Ratifica i nomi dei trenta consiglieri nazionali eletti nei competenti Congressi Regionali;
- f) Recepita la relazione esposta dai componenti del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST all'uopo preposti dallo stesso organismo federativo, esamina e delibera sul bilancio consuntivo;
- g) Elege il Segretario Nazionale: per i primi due suffragi, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentanti tutti i soci del Sindacato; qualora non maturassero tali condizioni, con una terza votazione consistente in un ballottaggio tra i due maggiori votati nel secondo suffragio;
- j) È l'organismo deliberante sulle richieste di riammissione;
- k) Decreta, con maggioranza dei 4/5 dei voti rappresentanti tutti i soci aderenti, lo scioglimento del sindacato.

Art 20 - Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno una volta all'anno; la sua convocazione è di competenza della Segreteria Nazionale che stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove esso si svolgerà.

Art 21 - Composizione del Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è composto da:

- La Segreteria Nazionale;
- I Segretari Regionali;
- I 30 Consiglieri Nazionali;
- I Segretari Regionali FAST e i componenti della Segreteria Generale FAST soci della FAST FerroVie.

Partecipano al Direttivo Nazionale, senza intervenire nelle votazioni:

- Il Presidente del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST;
- Il Presidente del Collegio dei Probiviri FAST;
- Il Segretario Nazionale Comitato Pari Opportunità FAST.

Art 22 - Svolgimento e compiti del Direttivo Nazionale

Le sedute del Direttivo Nazionale sono valide se presenti almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei componenti necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Nazionale che provvede all'elezione del Presidente del Direttivo, il quale cura l'elezione del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante ed è il responsabile dei lavori di questa assise, di cui curerà la gestione.

Il Direttivo Nazionale:

- a) Definisce l'indirizzo dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle delibere congressuali;
- b) Elege, nella sua prima riunione seguente il Congresso Nazionale, i componenti di Segreteria Nazionale;
- c) Esamina e delibera annualmente sul bilancio preventivo e, a seguito della relazione all'uopo illustrata dai componenti del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST presenti, sul bilancio consuntivo;
- d) Delibera sulla ripartizione dei contributi per il centro e la periferia;
- e) Ha la facoltà di sostituire il Segretario Nazionale e i componenti di Segreteria Nazionale, nell'ipotesi di motivato voto di sfiducia, espresso con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, di dimissioni o di decadenza dalla carica;

- f) In caso di elezione del Segretario Nazionale, essa avviene con suffragio a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni; qualora tale quorum non fosse raggiunto da alcun candidato, attraverso un ballottaggio tra i due maggiori votati nel secondo suffragio ;
- g) Approva il regolamento interno;
- h) Amministra i beni sociali;
- i) Assume e/o licenzia eventuali impiegati al servizio del sindacato;
- j) Convoca il Congresso Nazionale:
 1. Deliberando su eventuali proposte di modifica dello statuto;
 2. Eleggendo la commissione verifica poteri;
 3. Deliberando le tesi congressuali;
- k) Ratifica le eventuali dimissioni di Consiglieri Nazionali e i nomi dei loro subentranti espressi dalla realtà regionale di appartenenza;
- l) Ratifica i nomi, espressi dal Direttivo regionale di appartenenza, dei Consiglieri Nazionali subentranti a quelli eletti in Segreteria Nazionale;

Art 23 - Direzione Operativa Nazionale

La Direzione Operativa Nazionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un Direttivo e l'altro, in coerenza al mandato congressuale e del Direttivo Nazionale.

La convocazione della Direzione Operativa Nazionale è di competenza del Segretario Nazionale che stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove essa si svolgerà.

Art 24 - Composizione della Direzione Operativa Nazionale

La Direzione Operativa Nazionale è composta:

- Dalla Segreteria Nazionale;
- Dai Segretari Regionali.

Art 25 - Svolgimento e compiti della Direzione Operativa Nazionale

Le sedute della Direzione Operativa sono valide se presenti il Segretario Nazionale e la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, i lavori aperti e presieduti dal Segretario Nazionale.

La Direzione Operativa Nazionale:

- a) Esamina lo sviluppo e l'evoluzione dell'azione sindacale della FAST FerroVie sia a livello nazionale che a livello regionale;
- b) Controlla il regolare funzionamento degli organismi sindacali regionali e, nel caso, elegge una commissione ispettiva;
- c) Nomina i commissari sostitutivi nel caso di crisi in sedi regionali;
- d) Dispone per eventuali consulenze esterne;
- e) Delibera sui ricorsi avverso le risoluzioni del Collegio Nazionale dei Probiviri FAST;
- f) Emanata, nella prima seduta dopo il Congresso Nazionale, i criteri per la distribuzione dei permessi sindacali:
 - 1) spettanti al sindacato sulla base degli accordi contrattuali stipulati con imprese con caratterizzazione nazionale e/o pluriregionali;
 - 2) concernenti attivisti eletti in cariche o incarichi nazionali dipendenti da imprese con demarcazione regionale e/o provinciale.

Art 26 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organismo esecutivo del sindacato ed è convocata dal Segretario Nazionale che stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove essa si svolgerà.

Art 27 - Composizione della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è costituita da:

- Segretario Nazionale;
- Segretario Nazionale Vice;
- Segretario Nazionale Vice;
- Segretario Nazionale Vice;
- Segretario Nazionale Vice;
- Segretario Nazionale Ufficio Amministrativo.

Art 28 - Svolgimento e compiti della Segreteria Nazionale

Le sedute della Segreteria Nazionale sono valide se sono presenti il Segretario Nazionale, o chi ne fa le veci, e altri due componenti.

La Segreteria Nazionale:

- a) Persegue l'obiettivo di rendere operative le delibere fatte dagli organismi decisionali del sindacato;
- b) Coordina la strategia e l'azione sindacale delle strutture regionali;
- c) Dichiara e formalizza gli scioperi a carattere nazionale agli enti previsti ed alle imprese, nei termini dettati dallo statuto federativo;
- d) Dispone e gestisce la distribuzione dei permessi sindacali nel rispetto dei criteri sanciti dalla Direzione Operativa Nazionale;
- e) Individua tra gli attivisti, anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori o referenti di progetto che, all'occorrenza o per periodi prestabiliti, supportino la sua azione specialmente verso le tematiche proprie dei tre dipartimenti di categoria;
- f) Interviene verso il singolo socio secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente statuto;
- g) Può richiedere al Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST un controllo sulla gestione finanziaria delle sedi regionali.

Art 29 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale, attiva e passiva del sindacato sia in sede giudiziale, in ogni stato e grado, sia in sede stragiudiziale e, nei limiti dettati dallo statuto FAST, quella negoziale. Egli:

- a) Coordina l'attività dei componenti di Segreteria Nazionale;
- b) Presiede le riunioni di Direzione Operativa;
- c) In accordo e concorso con il Segretario Generale della Federazione, stipula e firma i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
- d) Stipula e firma i contratti e/o accordi contrattuali integrativi e/o di secondo livello con le imprese a carattere nazionale o strutturate in ambito pluriregionale;
- e) Cura i contatti con gli altri sindacati;
- f) Rappresenta il sindacato in seno alla Federazione;
- g) Fatto salvo il completamento del mandato, non può ricoprire la carica per più di otto anni consecutivi.

Art 30 – Componenti di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale opera in concerto con gli altri componenti della Segreteria Nazionale che adempiono alle responsabilità e agli specifici compiti loro assegnati dallo stesso.

Nella prima riunione la Segreteria Nazionale delibera chi tra i Segretari Nazionale Vice, in caso d'inabilità operativa del Segretario Nazionale, lo sostituisce. Il subentro così normato avviene anche in occasione della celebrazione di Consessi Nazionali FAST, qualora il Segretario Nazionale ne sia già componente di diritto.

I Segretari Nazionali Vice:

- a) Hanno l'incarico di provvedere alla pianificazione dell'azione sindacale per quanto concerne i rapporti con le società a carattere nazionale o pluriregionali, con particolare attenzione agli aspetti contrattuali e rivendicativi, nonché di attendere alla congruenza, al coordinamento e alla funzionalità dell'azione sindacale regionale, nelle sue competenze nelle relazioni industriali con le suddette imprese;
- b) Hanno il compito di curare l'organizzazione dell'azione sindacale nazionale nonché il collegamento, l'adeguatezza e l'eventuale supporto a quella regionale, per quanto attiene ai rapporti del sindacato con le imprese a carattere regionale, con particolare attenzione agli aspetti contrattuali e rivendicativi;
- c) Tengono i rapporti protocollari con le parti datoriali;
- d) Seguono l'attuazione dei percorsi formativi dei quadri sindacali predisposti dalla federazione, vagliando l'opportunità di mirate integrazioni.
- e) Curano l'organizzazione interna del sindacato;
- f) Elaborano la strutturazione e garantiscono la funzionalità della comunicazione interna ed esterna del sindacato;
- g) Si occupano del coordinamento dell'informazione interna ed esterna del sindacato;

Il Segretario nazionale amministrativo è colui a cui fa capo l'amministrazione dei fondi gestiti dal sindacato; opera in concerto con il Segretario Nazionale, adempiendo alle responsabilità e alle specifiche missioni che questi gli assegna e con il quale è tenuto a rapportarsi per le varie problematiche inerenti la propria competenza. In particolare egli cura:

- h) La pianificazione del piano di spesa ordinario e straordinario della Segreteria Nazionale;
- i) La produzione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organi statutari;
- j) Il coordinamento dei responsabili amministrativi a livello regionale;
- k) Il settore legale relativamente a contenziosi, assistenza fiscale e previdenziale.

TITOLO VII

Organismi periferici

Art 31 - Congresso Regionale

Il Congresso Regionale si riunisce normalmente ogni quattro anni in precedenza al Congresso Nazionale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Regionale è di competenza del Direttivo Regionale, il quale stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove si svolgerà il Congresso Regionale.

La convocazione del Congresso Straordinario Regionale avviene:

- a) Con delibera approvata dai due terzi dei componenti del Direttivo Regionale aventi diritto al voto;
- b) Su formale richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei soci accreditati alla regione, avviata mediante un'istanza all'uopo trasmessa alla Segreteria Regionale e a quella Nazionale. Sarà cura e responsabilità dei Segretari Provinciali, sotto la cui giurisdizione i soci richiedenti gravano, la garanzia dell'autenticità delle firme in calce ai suddetti documenti.

Nel caso di convocazione del Congresso Straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art.15 del presente statuto, a meno che essa non sia posta all'ordine del giorno dello stesso Congresso.

Art 32 - Composizione del Congresso Regionale

Partecipano al Congresso i Delegati e i componenti del Direttivo Regionale uscente. Quest'ultimi con voto uno non delegabile.

Il numero dei delegati al Congresso Regionale è ripartito tra le varie province in modo proporzionale ai soci ad esse accreditati.

Ogni componente del Congresso può essere in possesso di due deleghe; nello specifico, i delegati aventi il proprio voto quantificato da un'apposita delibera del Direttivo Regionale che convoca il Congresso, non possono essere in possesso di più di due deleghe oltre la propria.

Art. 33 - Svolgimento e compiti del Congresso Regionale

L'apertura del Congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci accreditati alla regione.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Regionale uscente che, acquisiti gli atti della commissione verifica poteri, provvede all'elezione del Presidente del Congresso, il quale cura l'elezione del Vice Presidente e del Segretario Verbalizzante ed è il responsabile dei lavori congressuali, di cui curerà la gestione.

Il Congresso Regionale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale e industriale;
- b) Delibera gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica e organizzativa del sindacato a livello regionale e provinciale;
- c) Esamina l'azione svolta dalla Segreteria e dal Direttivo Regionale;
- d) Discute sulle tesi e analizza le eventuali modifiche statutarie deliberate dal Direttivo Nazionale;
- e) Recepita la relazione esposta dai componenti del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST all'uopo preposti dallo stesso organismo federativo, esamina e delibera sul bilancio consuntivo;
- f) Elegge il Segretario Regionale: per i primi due suffragi, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentanti tutti i soci del sindacato accreditati alla regione; qualora non maturassero tali condizioni, con una terza votazione consistente in un ballottaggio tra i due maggiori votati nel secondo suffragio;
- g) Ratifica, comunicandoli ufficialmente, i nomi dei Consiglieri Regionali;
- h) Elegge i Delegati al Congresso Nazionale;
- i) Elegge gli eventuali Consiglieri Nazionali spettanti alla regione nel Direttivo Nazionale.

Art. 34 - Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è l'organismo deliberante del sindacato tra un Congresso e l'altro a livello regionale e si riunisce almeno una volta all'anno; la sua convocazione è di competenza della Segreteria Regionale che stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove esso si svolgerà.

Art. 35 - Composizione del Direttivo Regionale

Il Direttivo Regionale è composto, con voto deliberante da:

- La Segreteria Regionale;
- I Segretari Provinciali;
- I Consiglieri Nazionali appartenenti alla regione.
- I Consiglieri Regionali eletti nelle varie Province in modo proporzionale al numero dei soci in ogni territorio;
- Il Segretario Regionale FAST qualora sia socio della FAST FerroVie;
- I componenti effettivi del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST soci FAST FerroVie, ognuno per la regione di provenienza, con voto consultivo.

Art. 36 - Svolgimento e compiti del Direttivo Regionale

Le sedute del Direttivo Regionale sono valide se presenti almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori.

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Regionale che provvede all'elezione del Presidente del Direttivo, il quale cura l'elezione del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante ed è il responsabile dei lavori di questa assise, di cui curerà la gestione.

Il Direttivo Regionale:

- a) Definisce l'indirizzo dell'attività sindacale e organizzativa nella linea delle delibere congressuali nazionali.
- b) Elege, nella sua prima riunione seguente il Congresso Regionale, i componenti di Segreteria Regionale;
- c) Esamina e delibera annualmente sul bilancio preventivo e, a seguito della relazione all'uopo illustrata dai componenti del Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST presenti, sul bilancio consuntivo;
- d) Fissa la misura sulla ripartizione dei contributi da distribuire eventualmente sul territorio;
- e) Ha la facoltà di sostituire il Segretario Regionale e i componenti di Segreteria Regionale, nell'ipotesi di motivato voto di sfiducia, espresso con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, di dimissioni o di decadenza dalla carica;
- f) In caso di elezione del Segretario Regionale, essa avviene con suffragio a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nelle prime due votazioni; qualora tale quorum non fosse raggiunto da alcun candidato, attraverso un ballottaggio tra i due maggiori votati nel secondo suffragio;
- g) Definisce l'indirizzo di massima dell'attività sindacale e organizzativa in linea con le delibere nazionali e del Congresso Regionale;
- h) Istituisce, definendone competenze territoriali e strutturazione organizzativa, le Segreterie Provinciali già costituite o da costituire;
- i) Convoca il Congresso Regionale, eleggendo la Commissione Verifica Poteri, deliberando sul numero dei soci rappresentati per ogni delega e sul numero dei Consiglieri Regionali del nuovo Direttivo;
- j) Ratifica le eventuali dimissioni di Consiglieri Regionali e i nomi dei loro subentranti espressi dalla realtà provinciale di appartenenza;
- k) Ratifica i nomi, espressi dalle realtà provinciali di appartenenza, dei Consiglieri Regionali subentranti a quelli eletti in Segreteria Regionale;
- l) Sostituisce gli eventuali Consiglieri Nazionali spettanti alla regione nel Direttivo Nazionale, dimissionari, decaduti o eletti in Segreteria Nazionale;
- m) Emanando i criteri per la distribuzione territoriale dei permessi sindacali spettanti al sindacato sulla base degli accordi contrattuali stipulati con imprese con caratterizzazione nazionale e/o pluriregionali, attribuiti dalla Segreteria Nazionale alla regione sulla base dei criteri stabiliti dal Direttivo Nazionale;
- n) Emanando i criteri per la distribuzione dei permessi sindacali per quanto concerne gli attivisti dipendenti da imprese a caratterizzazione regionali o pluriprovinciali operanti nella regione.

Art 37 - Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l'organismo esecutivo del sindacato ed è convocata dal Segretario Regionale che stabilisce l'ordine del giorno, la data e la località ove essa si svolgerà.

Art 38 - Composizione della Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è costituita da:

La Segreteria Regionale Politica composta da:

- Segretario Regionale;
- Segretario Regionale Vice;

- Segretario Regionale Vice;

- Segretario Regionale Vice;

La Segreteria Regionale Tecnica composta da:

- Segretario Regionale Amministrativo;
- Segretario Regionale Organizzativo;
- Segretario Regionale Pari Opportunità (CPO).

Art 39 - Svolgimento e compiti della Segreteria Regionale

Le sedute della Segreteria Regionale sono valide se presenti il Segretario Regionale, o chi ne fa le veci, e altri tre componenti.

La Segreteria Regionale, oltre a perseguire l'obiettivo di rendere operative le delibere fatte dagli organismi decisionali del sindacato:

- a) Coordina la strategia e l'azione sindacale delle strutture provinciali;
- b) Dispone e gestisce la distribuzione dei permessi sindacali nel rispetto dei criteri stabiliti dal Direttivo Regionale;
- c) Individua tra gli attivisti, anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori o referenti di progetto che, all'occorrenza o per periodi prestabiliti, supportino la sua azione specialmente verso le tematiche proprie dei tre dipartimenti di categoria;
- d) Può richiedere al Collegio di Controllo e Certificazione Amministrativa FAST una verifica sulla gestione finanziaria delle sedi provinciali;
- e) Nelle giurisdizioni in cui non sono costituite le segreterie provinciali, cura i rapporti con le RSU/RSA e i RLS presenti sul territorio e nonché quelli con gli iscritti alla FAST FerroVie;
- f) Nelle giurisdizioni in cui non sono costituite le Segreterie Provinciali, cura l'organizzazione sul territorio;
- d) Convoca i Congressi Provinciali, eleggendone la commissione verifica poteri.

Art 40 - Segretario Regionale

Il Segretario Regionale ha la rappresentanza del sindacato sul territorio regionale. Egli:

- a) Coordina l'attività dei componenti di Segreteria Regionale;
- b) Rappresenta il sindacato nelle trattative sul territorio regionale;
- c) Firma gli accordi a carattere locale ricadenti sotto la giurisdizione della sua regione;
- d) Dichiarare, formalizzandoli d'intesa con la Segreteria Nazionale e con la Segreteria Provinciale e/o con la Segreteria Regionale FAST (per il rispetto della legge 146/90), gli scioperi a carattere regionale, provinciale o d'impianto, agli enti previsti e alle imprese;
- e) Stipula e firma, in concerto con la Segreteria Nazionale, contratti e/o accordi contrattuali integrativi e/o di secondo livello con le imprese strutturate in ambito regionale;
- f) In concerto con la Segreteria Provinciale competente per territorio e sentita la Segreteria Nazionale, firma contratti e/o accordi contrattuali integrativi e/o di secondo livello con le imprese strutturate in ambito comunale e/o provinciale;
- g) Tiene i rapporti con la federazione e gli altri sindacati regionali.

Art 41 – Componenti di Segreteria Regionale

Il Segretario Regionale opera d'intesa con gli altri Componenti della Segreteria Regionale i quali adempiranno alle responsabilità e agli specifici compiti che saranno loro assegnati.

Nella prima riunione la Segreteria Regionale delibera chi tra i Segretari Regionale Vice, in caso d'inabilità operativa del Segretario Regionale, lo sostituisce. Il subentro così normato avviene anche in occasione della celebrazione di Consessi FAST, qualora il Segretario Regionale ne sia già componente di diritto.

Gli altri membri della Segreteria Politica, referenti ognuno per un solo comparto di competenza da assegnare loro tra quello ferroviario, quello autoferrotranviario e quello degli appalti e servizi, in concerto con il Segretario Regionale, assumendo le responsabilità e adempiendo alle specifiche missioni assegnategli dalla Segreteria Regionale:

- a) Provvedono alla pianificazione dell'azione sindacale per quanto concerne i rapporti con le società a carattere regionale, con particolare attenzione agli aspetti contrattuali e rivendicativi, nonché di attendere, alla congruenza, al coordinamento e alla funzionalità dell'azione sindacale provinciale, nelle sue competenze nelle relazioni industriali con le suddette imprese;
- b) Tengono i rapporti protocollari con le parti datoriali;
- c) Seguono l'attuazione dei percorsi formativi dei quadri sindacali predisposti dalla federazione, vagliando l'opportunità di mirate integrazioni.

I componenti della Segreteria Tecnica operano in concerto con il Segretario Regionale, adempiendo alle responsabilità ed alle specifiche missioni che questi gli assegna. Hanno i seguenti incarichi:

Il Segretario Regionale Amministrativo è colui a cui fa capo l'amministrazione dei fondi gestiti dal sindacato ed è responsabile dell'organizzazione e della corretta gestione dei dati degli associati/iscritti al sindacato (DLgs 196/03).

In particolare egli cura:

- d) La pianificazione del piano di spesa ordinario e straordinario della Segreteria Regionale secondo le indicazioni fornite dal Segretario Regionale;
- e) La produzione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli organismi statuari;
- f) Il coordinamento dei responsabili amministrativi provinciali.

Il Segretario Regionale Organizzativo è colui a cui fa capo l'organizzazione e la comunicazione del sindacato, in particolare egli cura:

- g) L'elaborazione e la divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda;
- h) La ricerca di un continuo miglioramento del sistema comunicativo del sindacato sia interno che esterno;
- i) La redazione degli articoli sugli organi di stampa;
- j) La gestione dell'informatizzazione di stampa e propaganda;
- k) In concerto con il Segretario Regionale Amministrativo, la preparazione di qualunque evento sia organizzato dalla Segreteria Regionale o alla quale la stessa sia chiamata a partecipare;
- l) L'organizzazione interna del Sindacato a livello regionale.

Il Segretario Regionale Comitato Pari Opportunità è colui a cui fa capo l'organizzazione dell'elaborazione e della trattazione delle tematiche relative alle pari opportunità.

Opera in concerto anche con Il Segretario Nazionale Comitato Pari Opportunità della FAST.

Ha il compito di rappresentare la FAST FerroVie negli incontri regionali sulle tematiche inerenti il CPO e, in particolare, cura il coordinamento dell'azione dei responsabili provinciali del CPO al fine di qualificare l'azione del sindacato attraverso:

- m) Attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla normativa nazionale e dell'Unione Europea;
- n) L'individuazione e la promozione d'iniziative atte al superamento dei fattori che ostacolano le effettive pari opportunità nel lavoro;
- o) Lo studio d'interventi idonei a conciliare il lavoro e la vita familiare;
- p) La tutela della dignità delle persone nei luoghi di lavoro;
- q) L'individuazione degli strumenti più idonei a individuare e a rimuovere eventuali discriminazioni di qualsiasi natura.
- r) La formulazione di proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa finalizzate al perseguimento di un effettivo equilibrio nelle posizioni funzionali.

A tal fine può costituire un apposito coordinamento a livello regionale.

Art 42 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale si riunisce normalmente ogni quattro anni in precedenza al Congresso Regionale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione del Congresso ordinario Provinciale è di competenza del Segretario Regionale e avviene secondo i tempi fissati dalle norme del Regolamento Interno.

La convocazione del Congresso Straordinario Provinciale avviene:

1. Con delibera approvata dai 2/3 dei componenti della Segreteria Regionale aventi diritto al voto;
2. Su formale richiesta sottoscritta della maggioranza dei soci accreditati alla provincia, avviata mediante un'istanza all'uopo trasmessa alla Segreteria Regionale e a quella Nazionale. Sarà cura e responsabilità del Segretario Provinciale, sotto la cui giurisdizione i soci richiedenti gravano, la garanzia dell'autenticità delle firme in calce ai suddetti documenti.

Nel caso di convocazione del Congresso Straordinario non ha luogo la decadenza delle cariche di cui all'art. 15 del presente statuto, a meno che tale decadenza non sia posta all'ordine del giorno dello stesso Congresso.

Art 43 - Composizione del Congresso Provinciale

Partecipano al Congresso con diritto di voto avente valore uno, tutti i soci ricadenti sotto la giurisdizione della provincia.

Nelle realtà in cui sono costituite le Segreterie Sezionali, queste eleggono i delegati al Congresso Provinciale nei modi e termini deliberati dalla Segreteria Regionale.

Nelle altre realtà, per le provincie in cui sono accreditati:

1. Fino a 100 iscritti, ogni socio può essere in possesso di un massimo di cinque deleghe;
2. Da 101 a 300 iscritti, fermo restando che il numero dei delegati non può essere inferiore a 20, ogni socio può essere in possesso di un massimo di sette deleghe;
3. Da 301 a 600 iscritti, ogni socio può essere in possesso di un massimo di dodici deleghe;
4. Oltre 600 iscritti, ogni socio può essere in possesso di un massimo di venti deleghe;

Art 44 - Svolgimento e compiti del Congresso Provinciale

L'apertura del Congresso è valida se vi sono rappresentati almeno i 2/3 dei soci accreditati alla provincia.

Le delibere sono valide se presenti almeno i 2/3 del numero dei soci necessari all'apertura dei lavori. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, salvo diversa specifica statutaria.

I lavori sono aperti dal Segretario Regionale che, acquisiti gli atti della Commissione Verifica Poteri, presiede, dirige ed è il responsabile dei lavori, a cominciare dall'elezione del Vice Presidente e del Segretario verbalizzante.

Il Congresso Provinciale:

- a) Analizza la situazione sindacale in rapporto al quadro politico, sociale ed industriale;
- b) Propone gli indirizzi di politica sindacale, sociale, economica e organizzativa del sindacato a livello provinciale;
- c) Elege il Segretario Provinciale, il suo Vice e il Responsabile Amministrativo Provinciale; inoltre, laddove riuscisse possibile, elegge una struttura analoga a quella della Segreteria Regionale;
- d) Elege i Consiglieri Regionali spettanti alla provincia;
- e) Elege i Delegati al Congresso Regionale.

Art 45 - Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale è l'organismo operativo del sindacato ed è convocata dal Segretario Provinciale.

La Segreteria Provinciale ha, dove è possibile, una struttura analoga alla Segreteria Regionale; in ogni caso la sua composizione minima deve prevedere le figure di Segretario Provinciale, Segretario Provinciale Vice e Segretario Provinciale Amministrativo.

Essa è rappresentata dal Segretario Provinciale il quale può individuare tra gli attivisti provinciali, anche in seno alla Federazione, eventuali collaboratori (Staff) che all'occorrenza, o per periodi prestabiliti, ne supportino l'azione.

In caso d'impossibilità operativa del Segretario Provinciale, egli viene sostituito in tutte le sue funzioni da uno dei Segretari Provinciali Vice, in ordine all'anzianità d'iscrizione al sindacato.

Tale sostituzione si contempla anche in occasione della celebrazione di Consessi Nazionali e/o Regionali FAST, nel caso in cui il Segretario Provinciale ne sia già componente di diritto.

La Segreteria Provinciale, oltre a perseguire l'obiettivo di rendere operative le delibere fatte dagli organismi decisionali del sindacato:

- a) Coordina la strategia e l'azione sindacale nelle imprese presenti sul territorio strutturate in ambito comunale e/o provinciale;
- b) In concerto con la Segreteria Regionale, coordina la strategia e l'azione sindacale nelle altre imprese e firma contratti e/o accordi contrattuali integrativi e/o di secondo livello con le imprese strutturate in ambito comunale e/o provinciale;
- c) Dispone e gestisce la distribuzione dei permessi sindacali nel rispetto dei criteri stabiliti dal Direttivo regionale;
- d) Cura i rapporti con le RSU/RSA e i RLS presenti sul territorio nonché quelli con gli iscritti alla FAST FerroVie;
- e) Cura l'organizzazione del sindacato sul territorio;

Laddove fosse regolarmente e completamente costituita, i componenti della Segreteria Provinciale hanno compiti e responsabilità analoghe, sul territorio di competenza, a quelle dei componenti della Segreteria Regionale, fatte salve le specifiche contenute nel presente articolato e nel regolamento interno.

Art 46 - Segreteria Sezionale

La Segreteria Sezionale è l'organismo operativo a livello aziendale e viene costituita dalla Segreteria Regionale in concerto Segreteria Provinciale qualora essa ne ravvisi la necessità. È rappresentata dal Segretario Sezionale, il quale ha il compito di coordinare anche le eventuali RSU/RSA o RSL presenti in azienda.

TITOLO VIII

Fondi amministrativi

Art 47 - Finanziamento e autonomia amministrativa

Al finanziamento del sindacato concorrono le quote associative, i contributi volontari, le sottoscrizioni, i lasciti "et similia" e i proventi dell'attività collaterali di servizio agli associati e non.

Art 48 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o passati in proprietà del sindacato.

TITOLO IX

Disposizioni finali e norme transitorie

Art 49 - Norme finali

Il presente statuto entra in vigore con la fine dei lavori del Congresso della Fast FerroVie del 29, 30, 31 maggio 2012.

Art 50 - Norme transitorie

Il Collegio Nazionale dei Probiviri FAST FerroVie rimane in carica per la conclusione delle inchieste ancora non giunte a sentenza.

Trevi (PG) lì, 31 - Maggio - 2012



Il Presidente del Congresso Nazionale
FAST FerroVie

Agostino Alsdub